



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Polizia amministrativa provinciale

Via Petrarca, 34/1 - 38122 Trento
Tel. 0461/494850-1 - Fax 0461/494845

e-mail: serv.polamm@provincia.tn.it
posta certificata: serv.polamm@pec.provincia.tn.it
nel web: www.polizia.provincia.tn.it

orario al pubblico:

da lun. a gio. 9.00-13.00 / 14.30-15.30

venerdì 9.00-13.00



IL DIRIGENTE

SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO
LORO SEDI

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER
LA PROVINCIA DI TRENTO
VIA PIAVE 1
38122 TRENTO TN

QUESTURA DI TRENTO
VIALE VERONA 187
38123 TRENTO TN

COMMISSARIATO DI P.S. DI ROVERETO
VIA SIGHELE 1
38068 ROVERETO TN

COMMISSARIATO DI P.S.
DI RIVA DEL GARDA
VIA BRIONE 5
38066 RIVA DEL GARDA TN

COMANDO PROVINCIALE
CARABINIERI DI TRENTO
VIA FRANCESCO BARBACOVÌ
38122 TRENTO TN

TRENTINO SVILUPPO

A.P.T. DI AMBITO
LORO SEDI

FEDERAZIONE TRENTINA DELLE
PRO LOCO E CONSORZI
VIA GARIBALDI
38122 TRENTO TN

Trento, 25 maggio 2017

Prot. n. 4367PA – MM - 292059

- **Sicurezza nelle manifestazioni di pubblico spettacolo/trattenimento**
- **Attrezzature da gioco gonfiabili**
- **Divieto di somministrazione/cessione/consumo di bevande alcoliche con riferimento ai minori di anni 18**

1) SICUREZZA NELLE MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO/TRATTENIMENTO

Si ritiene utile richiamare l'attenzione degli enti e dei soggetti in indirizzo in merito alla necessità di tenere in adeguata considerazione gli adempimenti connessi all'accertamento delle condizioni di sicurezza in occasione dell'organizzazione di attività di spettacolo e trattenimento.

Non si può non sottolineare, infatti, che le domande e la relativa documentazione tecnico-amministrativa (così come le SCIA, ove previste) sono frequentemente presentate da parte dei soggetti interessati, non solo in modo poco tempestivo (quando cioè, secondo programma, le manifestazioni sono prossime al loro svolgimento), ma anche in modo incompleto o non regolare.

A questo si deve aggiungere che, talvolta, i proprietari delle strutture (Enti pubblici compresi) tendono a concederle in disponibilità ad altri soggetti (spesso associazioni) senza porsi la questione della preventiva necessaria sussistenza della licenza di agibilità rilasciata dallo scrivente ai sensi dell'articolo 80 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.).

Tale modo di operare, unito al rilevante carico di lavoro presente nei mesi estivi (quando si concentrano centinaia e centinaia di manifestazioni), provoca evidentemente grossi problemi nella gestione delle pratiche, rende difficile effettuare le necessarie istruttorie a tutela della pubblica incolumità delle persone e pone la Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (che, come noto, opera con riferimento a tutto il territorio provinciale) in condizioni di grave difficoltà.

Pur nel rispetto della diversità dei ruoli esercitati, si ritiene quindi importante sviluppare una comune sensibilità e attuare tutte quelle iniziative utili al fine del raggiungimento dell'obiettivo primario della sicurezza in tutte le manifestazioni organizzate sul nostro territorio.

2) ATTREZZATURE DA GIOCO GONFIABILI.

In considerazione di alcuni gravissimi incidenti accaduti recentemente e fatti salvi gli obblighi di registrazione di cui al D.M. 18.05.2007, si ribadisce la necessità di sottoporre tali attrazioni alla licenza di cui all'articolo 69 del T.U.L.P.S. e, soprattutto, di inserire nelle licenze stesse le seguenti prescrizioni (formalizzate dalla CPVLPS nel verbale n. 145 di data 19 maggio 2010 e successivamente integrate per ulteriori ragioni di sicurezza):

- le attrezzature da gioco gonfiabili devono rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni e prescrizioni (di montaggio e d'uso) riportate nel libretto fornito dalla ditta costruttrice e allegato alla pratica di registrazione di cui al D.M. 18 maggio 2007;

- le attrezzature da gioco gonfiabili installate all'aperto devono essere collocate in area idonea, a livello terreno su terrapieno, non esposta a rischi naturali e ad adeguata distanza dalle vie di transito e da altre strutture/attrezzature pericolose;
- le attrezzature da gioco gonfiabili installate al chiuso devono ottenere preventivamente il parere favorevole della CPVLPS (sia per le implicazioni di prevenzione incendi, sia con riferimento alle vie di esodo e sia per la possibile presenza di altre potenziali situazioni di pericolo difficilmente catalogabili in via preventiva);
- le attrezzature da gioco gonfiabili devono essere sempre (anche se al chiuso) ancorate/zavorrate a terra in modo idoneo (almeno sei punti di ancoraggio), al fine di inibire gli spostamenti/ribaltamenti/sollevarimenti dovuti alla spinta del vento o anche ad altre cause;
- tali attrezzature non possono essere usate in caso di forte vento: al riguardo, si fa presente che in base alla specifica norma di sicurezza (UNI EN 14960 del marzo 2007), le attrezzature da gioco gonfiabili non possono essere utilizzate con vento superiore ai 38 km/h (nella scala di Beaufort, tale valore equivale al numero 5, ovvero al momento in cui "Oscillano gli arbusti con foglie. Si formano piccole onde nelle acque interne");
- presso le attrezzature deve essere depositata dichiarazione a firma dell'installatore attestante il corretto montaggio e l'esecuzione a regola d'arte dell'impianto elettrico;
- in adiacenza alle attrezzature, devono essere posti in opera materassini in materiale morbido, per proteggere i bambini da eventuali cadute accidentali fuori dalle stesse;
- il motore di azionamento della soffiante deve essere protetto da contatti volontari e/o accidentali che possano essere causa di incidenti o di rottura dell'involucro esterno e/o di rapido sgonfiamento delle attrezzature;
- la pressione di gonfiaggio deve essere sempre costantemente monitorata e controllata sia in fase di immissione dell'aria e sia in fase di utilizzo dell'attrazione da parte del pubblico;
- deve essere limitato il numero dei bambini contemporaneamente presenti nelle attrezzature, devono essere vietati gli oggetti e i comportamenti potenzialmente pericolosi e devono essere osservate tutte le ulteriori cautele e tutte le ulteriori precauzioni utili al fine di garantire la massima sicurezza degli utenti (ad esempio dedicando sessioni di gioco riservate a bambini con pari caratteristiche sostanziali di peso ed età)
- deve essere sempre costantemente presente, durante l'utilizzo delle attrezzature, idoneo personale incaricato della sicurezza dell'utenza e di garantire l'eventuale immediato sgombero delle stesse;

Si raccomanda poi di controllare, in sede di esercizio, il corretto adempimento di tali prescrizioni.

Per quanto non previsto si richiama inoltre l'osservanza di quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Interno - Direzione Generale Servizi Antincendi 15 febbraio 1951 n. 16, dal D.M. 19.08.1996 e da tutta la normativa attualmente in vigore in materia di sicurezza.

3) DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE/CESSIONE/CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE CON RIFERIMENTO AI MINORI DI ANNI 18

In considerazione della delicatezza e della problematicità di questa tematica (resa evidente anche da alcuni verbali di accertamento di particolare gravità pervenuti allo scrivente), si ricorda che la legge provinciale n. 19/2010 ha previsto (fatte ovviamente salve le fattispecie penali):

- il divieto generalizzato, a carico di esercenti e commercianti (bar, ristoranti, alberghi, agritur, rifugi, negozi, ecc), di vendere, di somministrare e anche semplicemente di offrire o cedere a titolo gratuito, bevande alcoliche (birra compresa) *a soggetti minori di 18 anni;*
- il divieto generalizzato, a carico di tutte le persone maggiorenni, di mettere a disposizione (anche a titolo gratuito) bevande alcoliche *a soggetti minori di 18 anni non solo negli esercizi di cui al punto precedente, ma anche nelle aree pubbliche o comunque aperte al pubblico;*
- Il divieto per i soggetti minori di anni 18 di consumare bevande alcoliche sia in tutte le tipologie di esercizi di cui sopra e sia nelle aree pubbliche o comunque aperte al pubblico.

E' opportuno precisare, in relazione ad alcuni quesiti pervenuti allo scrivente, che tali divieti si applicano anche alle sagre ed alle feste campestri e che la relativa cartellonistica deve pertanto essere esposta anche in tali fattispecie.

Nel confermare la massima disponibilità per ogni eventuale ulteriore chiarimento, si rinvia alle informazioni pubblicate sul sito web dello scrivente Servizio www.polizia.provincia.tn.it e si invita a dare alla presente la massima diffusione.

Distinti saluti.

- dott. Marzio Maccani -

